

Codice A1817B

D.D. 2 aprile 2020, n. 905

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n.81/2020 per la realizzazione di attraversamento aereo del Rio Valgrande con passerella pedonale (tipo ponte nepalese) al confine tra i Comuni di Cossogno e San Bernardino Verbano (VB). Richiedente: Ente Parco Nazionale della Val Grande



ATTO N. DD-A18 905

DEL 02/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n.81/2020 per la realizzazione di attraversamento aereo del Rio Valgrande con passerella pedonale (tipo ponte nepalese) al confine tra i Comuni di Cossogno e San Bernardino Verbano (VB). Richiedente: Ente Parco Nazionale della Val Grande

Con nota ns. prot.5744 del 10/02/2020 l'Ente Parco Nazionale della Val Grande ha presentato istanza per il rilascio della concessione demaniale per la realizzazione di una passerella pedonale (tipo ponte nepalese). Poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua denominato Rio Valgrande è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del RD 523/1904.

All'istanza sono allegati i files degli elaborati progettuali redatti dall'Ing. FILIPPI Stefano, dal dott. Geol. CAPULLI Giovanni e dal dott. Forestale CANALE Gianni in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di che trattasi.

L'Ente Parco Nazionale della Val Grande con Determina Dirigenziale del Direttore n.197 in data 20/07/2018 ha approvato il progetto definitivo degli interventi in oggetto.

Con nota ns prot. 9221/A1817B del 26/02/2020 sono state richieste delle integrazioni alla documentazione presentata.

Con note ns prot. n.14840/A1817B del 23/03/2020 e n.16103/A1817B del 30/03/2020 l'Ente Parco Nazionale della Val Grande ha provveduto a inviare le integrazioni richieste.

Dall'esame degli atti progettuali, così come integrati con le note sopra indicate, la realizzazione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Valgrande.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- LR 23/2008;
- DGR n. 24-24228 del 24/03/1998;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con RD n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del DLgs 112/98;
- art. 59 della LR 44/00;
- LLRR n.20/2002 e n.12/2004;
- Regolamento regionale n.14/R del 06/12/2004 e smi;

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Ente Parco Nazionale della Val Grande ad eseguire i lavori in oggetto nelle posizioni indicate nei files degli elaborati grafici, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - i lavori devono essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 - il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
 - le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 - durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni due, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
 - il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
 - l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
 - il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie

al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
 - l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
2. L'opera potrà essere realizzata solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

I referenti

Ing. Massimo DI BARI

Geol. Paolo SEMINO

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'